



Copia Albo

## Comune di Molare

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

#### OGGETTO:

**Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente**

L'anno duemilaventiquattro addì venticinque del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Barisone Andrea - Sindaco	Sì
2. Vignolo Mirko - Assessore	Sì
3. Bello Michele - Consigliere	Sì
4. Canepa Pier Luigi - Assessore	Sì
5. Saponaro Fabio - Consigliere	Sì
6. Merialdo Maddalena - Consigliere	Sì
7. Tuso Massimo - Consigliere	Sì
8. Veneziano Maria Rita - Consigliere	Sì
9. Cuppari Eloisa - Consigliere	Sì
10. Villa Mauro - Consigliere	Sì
11. Travaini Fabio - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267) il Segretario Comunale Dott. Cacopardo Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art.78 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art.29 del Regolamento recante norme sul funzionamento del Consiglio Comunale di MOLARE

Il Presidente, relatore, illustra di approvare la seguente proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “<...> i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Dato atto che l'art. 1, legge 212/2000, come risultante dalle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 219/2023, detta i principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente.

Dato atto che il primo comma dell'art. 1, legge 212/2000, prevede che le disposizioni recate dallo Statuto “costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”;

Dato atto che il terzo comma dell'art. 1, legge 212/2000, prevede che Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.”;

Dato atto che il comma 3ter dell'art. 1, legge 212/2000, prevede che “Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della legge n. 111/2023;

Vista in particolare la legge di delega 111/2023, agli articoli 4 e 17, comma 1 lettera b), la quale reca i principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti e del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

Dato atto che, con il D.lgs. 219/2023 si attua, quindi, una profonda revisione dello Statuto, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali;

Considerato che l'art. 3 del D.lgs. 219/2023 prevede l'entrata in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 18 gennaio 2024, con riferimento agli atti notificati, ovvero spediti, da tale data;

Dato atto che in base alle disposizioni inserite nell'art. 1 della legge 212/2000, le amministrazioni statali osservano le disposizioni della citata legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, mentre le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie;

Dato atto, che dunque, per gli Enti locali occorre che i medesimi principi vengano recepiti nei propri regolamenti, non potendo stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, e potendo esclusivamente prevedere solo eventuali livelli ulteriori di tutela;

Considerato che l'art. 6-bis, legge 212/2000, introdotto dal D.lgs. 219/2023, rappresenta un punto cardine della riforma dello Statuto, con il quale si adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionali e unionali, laddove per principio del contraddittorio è da intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica;

Dato atto che l'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio viene delimitato dal comma 2 dell'articolo 6-bis, in base al quale "non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione";

Visto lo schema di regolamento per il recepimento delle nuove disposizioni che hanno modificato lo Statuto dei diritti del contribuente pubblicato da IFEL;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Dato atto del parere favorevole del Revisore espresso con verbale n. 34 in data 17/07/2024, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 1 (Consigliera Eloisa Cuppari), Astenuti zero

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'"Allegato A – Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente";
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Dott. Andrea Barisone

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Cacopardo

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Data: 25/07/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributi  
F.to: Silvagno Elisa

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Data:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/07/2024 al 10/08/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Molare, lì 26.07.2024

Il Segretario Comunale  
F.to: Cacopardo Francesco

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Cacopardo Francesco

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**EFFICACE A FAR DATA DAL \_\_\_\_\_**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 25 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
F.to: Cacopardo Francesco